

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION

CARTA DEI SERVIZI

**associato al C.E.A.
Coordinamento Enti Autorizzati**

Novembre 2009

INDICE

1° Parte: i valori e gli impegni del C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati

1.1 Perché la Carta dei Servizi

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

1.3 L'impegno di sussidiarietà

2° Parte: l'ENTE

2.1 La storia del LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION ed i paesi autorizzati

2.2 L'organizzazione territoriale dell'ENTE

3° Parte: il percorso adottivo

3.1 La fase pre-adozione

- *avvicinarsi all'adozione*
- *incontri di informazione e colloqui individuali*
- *conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione*
- *adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale*
- *percorso formativo*
- *costruzione del dossier di documentazione della coppia*
- *iter dei fascicoli all'estero*
- *la gestione del tempo di attesa*

3.2 La fase dell'adozione

- *proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino*
- *la partenza*
- *la permanenza all'estero*
- *il rientro in Italia*

3.3 La fase post-adozione

- *l'accompagnamento post adottivo*
- *il sostegno alla famiglia*

4° Parte: i costi e le informazioni

4.1 La descrizione dei costi

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Allegati:

1. Glossario del Coordinamento Enti Autorizzati
2. Conferimento di incarico
3. Dichiarazione annullamento adozione nazionale
4. Oggetto e contenuto dell'incarico
5. Dichiarazione accettazione percorso pratica adottiva
6. Percorso di accompagnamento post adozione
7. Costi dell'adozione
8. Il sostegno fiscale ed economico

1° PARTE: I VALORI E GLI IMPEGNI DEL C.E.A. COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI

1.1 Perché la Carta dei Servizi

Il C.E.A., Coordinamento Enti Autorizzati, è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 2005 su iniziativa di alcuni enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

Il C.E.A. promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: enti autorizzati, C.A.I. Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni., Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività del C.E.A. oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi ed Associazioni sia pubblici che privati.

L'approvazione da parte del C.E.A. di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all'accoglienza di un bambino.

Gli enti aderenti al Coordinamento hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti in un'ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni del C.E.A., la storia e l'organizzazione territoriale di ciascun ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività e modalità che ogni ente pone in essere nell'ambito del percorso adottivo. Gli allegati 1 e 8 sono comuni per tutti gli enti associati, gli altri sono in parte diversificati.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi degli enti aderenti al C.E.A. e scaricabile direttamente dai loro siti web.

1.2I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l'operato quotidiano degli enti aderenti al C.E.A. sono i seguenti:

- La centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- Il primario interesse per i minori in difficoltà;
- La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- La concezione dell'adozione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- La promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- La valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- L'accompagnamento degli enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco;

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

*Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A. e dal Consiglio Direttivo de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Pagina 3 di 32*

1.3 L'impegno di sussidiarietà

L'impegno di sussidiarietà degli enti aderenti al C.E.A. si concretizza nei seguenti principi

- La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine;
- Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e quindi la visione dell'Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile;
- La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora si trovi in difficoltà.

2° PARTE: L'ENTE

2.1 La storia del LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION ed i paesi autorizzati

Agli inizi degli anni 80 un gruppo di famiglie piacentine, a contatto con una suora missionaria, iniziarono a sostenere il lavoro che essa svolgeva in India.

Attraverso la sorella che viveva nei dintorni di Piacenza vennero a conoscenza della situazione drammatica in cui vivevano migliaia di famiglie in India.

In questi contatti venne presto in evidenza come vi fossero molti bambini in stato di abbandono, e molte famiglie o donne sole che erano a rischio di abbandonare i propri figli.

Su queste basi si fondò LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION.

Iniziò l'avventura di questi nostri pionieri.

Si iniziò la costruzione e ristrutturazione di strutture sanitarie in India, e successivamente in altre nazioni.

Contemporaneamente e naturalmente iniziarono le prime esperienze adottive.

Il contatto con la realtà degli orfanotrofi, i visi spenti dei bambini, le loro nudità diede loro la forza per combattere una battaglia contro queste ingiustizie.

Negli anni in cui vigeva il "fai da te" fra noi nacque l'esigenza di darci una forma organica, un aspetto associativo concreto nell'ambito delle adozioni, aprendo a nuove famiglie la possibilità di partecipare a questa esperienza. Da allora, attraverso le varie tappe: Statuto (1987), riconoscimento regionale (1992), riconoscimento nazionale (1991), la Primogenita è diventata Ente Autorizzato all'Adozione Internazionale con attualmente 421 soci e più di 300 famiglie sostenitrici. Opera con l'India da sempre, con la Polonia dal 1997, con la Romania dal 1999, con la Federazione Russa dal 2000, con la Lituania dal 2002, con la Tanzania dal 2005, con la Bosnia dal 2006. E' in attesa di accreditamento in Camerun, Congo Brazzaville e Bolivia e si sta aprendo a nuovi paesi. Questo ampliamento è nato dal desiderio di arrivare in tutte quelle parti del mondo laddove i bambini abbandonati più soffrono e più hanno il diritto di avere una famiglia. Tuttavia, facendo proprio il dettato della " Convenzione dell'Aia", che ritiene l'adozione internazionale l'ultima risorsa, la nostra Associazione si occupa, primariamente, della cooperazione in loco con la costruzione di strutture idonee a risolvere le necessità essenziali (sanità, istruzione, alimentazione, ecc.). Fondamentale è, comunque, l'impegno inderogabile di agire nell'assoluta legalità e secondo le leggi: sia nel nostro Paese, sia nelle nazioni nelle quali si opera.

In Italia LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION si è andata sviluppando aprendo altre sedi operative. Dopo Piacenza, la sede legale, abbiamo aperto sedi a Reggio di Calabria, Borgo San Lorenzo (FI), Brescia, Genova .

È attivo a Cosenza una sede non operativa a carattere informativo.

Nella realtà degli Enti autorizzati italiani cosa ha di peculiare LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, quali sono le caratteristiche di quanti ne fanno parte?

Innanzitutto che è composta da volontari veri, e che la sua dirigenza è retta da volontari che non hanno mai tratto nessun beneficio, né economico né in ambito sociale, dalla loro appartenenza a questa Associazione.

In secondo luogo perché essi si ritrovano in un concetto utopico, che pone l'infanzia abbandonata al centro dei loro pensieri.

Altra peculiarità è lo spirito associativo e fraterno (dibattuto e tribolato), che è alla base dei nostri rapporti interni.

2.2 L'organizzazione territoriale dell'ENTE

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION è presente in Italia attraverso 5 sedi operative e una sede non operativa a carattere informativo.

SEDE LEGALE

EMILIA ROMAGNA

Via Fiorini 6/a, 29100 Piacenza – tel: 0523 716413 – fax: 0523 462315

Sito internet: www.laprimogenita.org e_mail: piacenza@laprimogenita.org

LOMBARDIA

Via Labirinto 428, 25125 Brescia – tel: 030 3580607 – fax: 0303586435

E_mail: info@laprimogenita.org

TOSCANA

Via Galileo Galilei 6, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Tel/fax: 055 8494442

E_mail: firenze.laprimogenita@inwind.it

CALABRIA

Via Bruno Buozzi 4 – 89121 Reggio Calabria

Tel: 0965 24655 – fax: 0965 897663

E_mail la primogenita@libero.it

LIGURIA

Via San Luca 15/7 16124 Genova

Tel e Fax: 010 2530519

E_mail: genova@laprimogenita.org

Sede non operativa:

Via Cesare Gabriele 38 – 87100 Cosenza

Tel 349 4146230 0984 22681

È presente all'estero attraverso alcune sedi di Rappresentanza:

FEDERAZIONE RUSSA

Via Professora Popova 47 LDM ufficio 71

197376-SAN PIETROBURGO

BOSNIA ERZEGOVINA

Via Sarajevo 15

75320-Gracanica (Bosnia)

SENEGAL

D/30 Scat Urban

Grand Yoff

Dakar –Senegal

INDIA

403, Parmesh Plaza , 1213, Sadashiv Peth, Opp. Swojas House, 411 030 PUNE Maharashtra

3.1 La fase pre adozione

3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

In base ai principi del C.E.A. e de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION , il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION è impegnata a fornire un supporto di tipo personalizzato.

L'**Allegato 1** contiene un utile glossario, per conoscere il linguaggio dell'adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION propone colloqui, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

In relazione ai costi dell'adozione, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per iscriversi ai colloqui informativi, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, evidenziate nel precedente punto 2.2, sia telefonicamente che tramite il sito web.

3.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali

Gli incontri sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà sono riservati alle coppie che ancora devono presentare la domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori e possono essere strutturati in maniera diversa, nei cui territori opera LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, anche in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

Il colloquio informativo ha la durata da una a due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto da LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.

Se necessario, al primo colloquio ne seguono altri ed è comunque sempre auspicabile che la coppia conosca il modo di operare di altri enti prima di decidere a quale appoggiarsi.

Prima del conferimento di incarico, e dopo il corso formativo, vengono fatti, se necessario, altri colloqui individuali con l'operatore di riferimento, al fine di identificare il paese ove indirizzare l'attenzione dei genitori. LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION suggerisce l'indicazione da parte della coppia di più paesi in cui essa è operativa, al fine di evitare lunghe attese nel caso in cui un Paese abbia momenti di chiusura o rallentamenti operativi.

Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la copia autorizza LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso corsi, colloqui ed altre metodologie sulle modalità

operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.

Prima di accettare l'incarico, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l'Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione bambini di età o caratteristiche sperate.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato a LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION e deve darne comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l'Ente stesso.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato a LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'**Allegato 2**, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli (**Allegato 4 e 5**) collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

All'atto del conferimento di incarico, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION richiede alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla C.A.I. Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa alle relazioni post-adozione.

Con essa i coniugi si impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni all'Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.

La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà dalla C.A.I. segnalata al Tribunale per i minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già accettati e non ancora portati a termine ed i mandati nuovi.

3.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, al momento del conferimento, richiede alla famiglia la sottoscrizione di un modulo per la dichiarazione dei Tribunali (**Allegato 3**) in cui è giacente la loro domanda di adozione nazionale, con cui si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale individuazione da parte del Tribunale dei Minori per un'adozione nazionale.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION può richiedere la revoca della domanda di adozione nazionale prima della proposta di abbinamento col minore straniero o della prima partenza nel caso in cui la proposta sia all'estero.

Inoltre, al momento della accettazione dell'abbinamento del minore da parte della famiglia, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION chiede l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali e per conoscenza invia al Tribunale dei Minori, all'ambasciata competente ed ai Servizi Territoriali.

3.1.5 Corso formativo

Per avvicinarsi al futuro figlio, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION organizza un corso che ha un valore formativo e orientativo, ma non valutativo. Il corso è rivolto alle coppie già in possesso della dichiarazione di disponibilità e che si stanno orientando per la scelta consapevole e affettiva del paese in cui adotteranno.

Il corso formativo ha il carattere di residenzialità della durata di due giornate consecutive e si propone di favorire un avvicinamento significativo alle problematiche adottive internazionali.

E' tenuto dallo staff psico-sociale e dai vari operatori dell'Associazione con la partecipazione attiva di genitori che già hanno vissuto l'esperienza adottiva. Oltre alle importanti esperienze vissute dai genitori LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION propone, durante il corso, un importante momento: l'adozione vista dalla parte dei nostri figli.

3.1.6 Costruzione del dossier di documentazione della coppia

Durante un incontro l'operatore spiega alla coppia quali sono i documenti da preparare, come vanno fatti e consegna la lista dei documenti necessari per avviare la pratica d'adozione nel paese concordato con la coppia. L'operatore rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti. Entro i tempi stabiliti dall'ente la famiglia consegna all'operatore la documentazione richiesta che viene controllata verificandone l'adeguatezza rispetto a quanto chiesto dal paese straniero. Una volta che il dossier è completo esso viene spedito all'estero dove, una volta tradotto, viene depositato negli uffici competenti nei tempi e nei modi definiti dalla procedura adottiva dei paesi stessi.

3.1.7 Iter dei fascicoli all'estero.

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero. LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative alla procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, news-letter, comunicazioni collettive via e-mail o via posta, giornale associativo.

Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION.

Ogni famiglia riceverà dall'operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION.

In ogni caso LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.

3.1.8 La gestione del tempo di attesa

L'attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un "tempo incerto", ma anche perché in genere viene vissuto come un "tempo vuoto" che non passa mai.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION propone alcune attività per trasformare in tempo dell'attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino.

Il programma di accompagnamento all'attesa è un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie e vuole essere un supporto psicologico, formativo ed esperienziale a tutte le famiglie "in attesa".

Questo periodo è, in effetti, un tempo importante per la coppia. La coppia libera dagli impedimenti burocratici, seguiti dall'ente, è libera di concentrarsi sulle proprie risorse coniugali rafforzando il rapporto di coppia in funzione dell'arrivo del nuovo figlio.

Entrare nel mondo della Cooperazione, seguire progetti nei paesi da cui proverrà il futuro figlio permettono alla coppia di proiettarsi nell'ambiente in cui vive il figlio e di conoscerne a fondo storia e situazione sociale. Da questo nascerà un legame solido con la storia del proprio figlio che accompagnerà la storia della nuova famiglia.

3.2 La fase dell'adozione

3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino

La proposta di abbinamento è un atto formale, non vincolante, con cui i genitori vengono a conoscenza del bambino, attraverso la documentazione pervenuta dal paese di origine.

La coppia dovrà firmare l'accettazione di questa proposta oppure potrà rifiutare tale proposta motivando il rifiuto.

L'accettazione dell'abbinamento proposto è un atto formale vincolante che può avvenire all'estero o in Italia a seconda della legislazione del paese di origine del minore.

Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.

La proposta di abbinamento deve tener conto delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l'ENTE.

L'ENTE inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi della Convenzione de L' Aja.

3.2.2 La partenza

La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all'estero, dell'incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION si occupa della programmazione del viaggio.

La coppia viene informata delle cose da fare al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico paese; viene dato un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano, dell'ambasciata italiana nonché un elenco delle tariffe in vigore per i costi dei taxi locali e delle tariffe di accompagnamento logistico applicate dai referenti in accordo con LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION.

Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.

3.2.3 La permanenza all'estero

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto il periodo di permanenza, nei momenti collegati alla procedura adottiva.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica. Si ricorda che questo momento fondamentale e delicato è il punto cardine di tutta la procedura. Sta alla coppia arrivare a questo momento con la

determinazione necessaria. Nessuno può sostituire la coppia in questo momento e ogni fallimento, come ogni successo, sono legati solo alle capacità della coppia a rapportarsi con il loro futuro figlio. Nella nostra storia i fallimenti sono avvenuti a quelle coppie che si sono rifiutate di seguire il percorso formativo preparato da LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION.

3.2.4 Il rientro in Italia

L'attività svolta da LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla Convenzione de L'Aja.

La famiglia, una volta rientrata in Italia, dovrà adoperarsi per espletare le formalità previste.

In particolare la coppia dovrà recarsi presso LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di inserimento e, qualora si tratti di paesi che richiedono la registrazione del passaporto, i coniugi devono produrre la documentazione necessaria a LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION entro 15 giorni dal rientro in Italia.

Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza.

I nuovi genitori dovranno inoltre operare la dichiarazione di scelta di voler essere accompagnati nel percorso di post adozione da LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION oppure dai Servizi pubblici, attraverso la compilazione del modulo "dichiarazione di scelta", riportato nell'**Allegato 6**, nonché fornire entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute all'estero, al fine di permettere la compilazione delle certificazioni relative ai costi sostenuti per l'adozione.

3.3 La fase post adozione

3.3.1 L'accompagnamento post adottivo

Il sostegno offerto da LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.

Si sottolinea tuttavia che l'obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata, non può prescindere da un accompagnamento di tipo psicologico secondo le modalità sotto indicate.

Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION precisa che tale percorso è un preciso impegno per l'Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all'atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o no de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION di attivare progetti che si avvalgano di contributi pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase di post-adozione.

3.3.2 Sostegno alla famiglia

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION propone per le coppie che decideranno di essere seguite nel post-adozione un preciso "percorso di accompagnamento".

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.

Il percorso inizia dopo l'arrivo della famiglia in Italia, in modo da poter osservare la relazione tra genitori e figlio che sta strutturandosi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nei casi in cui il bambino abbia delle difficoltà di inserimento.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti

4° PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION è impegnata, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'**Allegato 7** contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione sia per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia che nei paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati a LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero (in cui tra l'altro sono previsti più viaggi e di durata anche non breve).

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l'adozione. Per questo LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi "*chiari*", previsti nell'**Allegato 7**: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in tale allegato, **nell'Allegato 3** sul conferimento di incarico e descritte nella Parte 3° (Il percorso adottivo) della Carta dei Servizi;
3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all'estero, specificando che:
 - il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'Ente;
 - il costo dei servizi resi all'estero potrà venir aggiornato in modo formale dall'Ente nel corso della durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero, con le modalità ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso nell'**Allegato 7**;
4. l'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi estremamente particolari verso alcuni paesi esteri, precisati nell'**Allegato 3** sul conferimento di incarico.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

- il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.

riporta nell'**Allegato 8** una sintesi delle informazioni utili.

Inoltre LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION fornirà alle coppie le informazioni di cui dispone, a seguito di comunicazioni ricevute, inerenti al sostegno all'adozione.

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati, e di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotti.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale, in particolar modo se non è stato ancora emesso il decreto di idoneità.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'Ente restituirà parte dell'importo, così come specificato nell'**Allegato 7**. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di denaro è tenuta a rimborsare LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

ALLEGATI

Allegato 1

Il documento è aggiornato alla data di approvazione della Carta dei Servizi da parte di C.E.A

Glossario

GLOSSARIO MONDO ADOZIONE

ABBANDONO (STATO DI) è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

ACCORDI BILATERALI L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [...]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

ADOZIONE Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minore) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

ADOZIONE A DISTANZA è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

AFFIDAMENTO FAMILIARE Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

*Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A e dal Consiglio Direttivo de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Pagina 15 di 32*

AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

AJA (CONVENZIONE DE) la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

ALBO degli enti autorizzati. E' stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliono operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli Enti già inseriti.

AMBASCIATA (e CONSOLATO) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

AUTORITÀ CENTRALE la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

APPELLANTE e ricorrente Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

ARCHIVIAZIONE Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Si archivia: quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

ASTENSIONE obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

Atti preliminari Gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

BAMBINO ADOTTABILE l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

BENEFICI la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

CONGEDI PARENTALI la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.

COMPETENZA TERRITORIALE La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

COSTI L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI) la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge,

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

*Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A e dal Consiglio Direttivo de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Pagina 17 di 32*

l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

DECRETO DI IDONEITÀ viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

DEROGHE Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

DINIEGO l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

DIRITTO ALLA PRIVACY *diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.*

DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI) si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

ENTE AUTORIZZATO la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.

ETÀ (DIFFERENZA DI) la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

IMPUGNAZIONI le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

*Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A e dal Consiglio Direttivo de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Pagina 18 di 32*

possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

INCONTRO con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI) la legge prevede che i servizi vaghino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa..

Ingerenza qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

Interprete la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI) con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI) si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

NON SCOPO DI LUCRO è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliono essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

PM Pubblico Ministero: è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).

Polizia giudiziaria si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

Procedimento in corso processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

Procuratore della Repubblica Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

Reato qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

REGIONE la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

Registro degli indagati

E' un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari. Il registro si trova in procura.

RELAZIONE i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

REQUISITI sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

RICORSO avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

SANZIONI la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

SCELTA il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

SERVIZI SOCIASSISTENZIALI la nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

Sentenza

La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata pronunciata.

Sentenza irrevocabile

La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato. (art. 648 cpp)

Sentenza passata in giudicato

È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

*Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A e dal Consiglio Direttivo de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Pagina 20 di 32*

SINGLE (ADOZIONE DEI) la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. è quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

STATO STRANIERO lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

TRIBUNALE PER I MINORENNI in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi.

Allegato 2

(Il documento è aggiornato al 30 novembre 2009)

Conferimento di incarico

I sottoscritti coniugi

..... nato a il cod. fisc.....

..... nata a il cod. fisc.....

entrambi residenti in Via N.

in possesso del decreto di idoneità all'adozione internazionale rilasciato al Tribunale dei Minori di
..... in data.....

avendo presentato disponibilità all'adozione nazionale presso i Tribunali per i Minorenni di:

- Vista la legge n. 184/1983 così come modificata ed integrata dalle Leggi 476/1998 e n. 149/2001, le convenzioni internazionali ed i principi in essa richiamati;
- Avendo dato il consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi della vigente normativa DLGS 196/03(Allegato G);
- A conoscenza che l'Ente trasmetterà le informazioni ed i dati utili al regolare svolgimento della procedura in Italia ed all'estero;
- Ricevute le informazioni sulla metodologia dell'Ente sia in Italia che all'estero, nonché sulle concrete possibilità e sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo in ordine, ad esempio, all'età, al sesso ed alle condizioni di salute psicofisica dell'adottando, ai tempi di istruzione della pratica e finalizzazione della procedura (Allegato C);
- Ricevute le informazioni circa i costi da sostenere in Italia ed all'estero (Allegato A);
- Non avendo conferito incarico ad altro Ente

Letta la presente lettera di incarico

DICHIARANO

1) di conferire incarico a La Primogenita International Adoption, Ente autorizzato, per svolgere la pratica di adozione internazionale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;

2) di impegnarsi a pagare alla Associazione La Primogenita International Adoption le spese necessarie per l'espletamento della procedura adottiva secondo quanto stabilito nell'allegato A, che si approva espressamente:

Firma del marito

Firma della moglie.....

3) di aver preso visione e accettato , senza alcuna riserva le condizioni poste dall'Associazione, sempre e comunque nell'interesse del minore, relative al percorso adottivo (allegato B), all'abbinamento (allegato C), all'impegno di seguire il percorso pre e post adottivo e di consegnare le relazioni post adottive (allegato D), alla comunicazione degli uffici giudiziari presso i quali è stata presentata domanda di adozione nazionale (allegato E) e che espressamente dichiarano di approvare.

Letto e sottoscritto in.....in data.....

Firma del marito.....

Firma della moglie.....

Allegato 3

(Il documento è aggiornato al 30 novembre 2009)

Dichiarazione annullamento adozione nazionale

I sottoscritti coniugi

..... nato a.....il.....

cod. fisc.....

.....nata a.....il.....

cod. fisc.....

entrambi residenti in.....

DICHIARANO

di aver presentato

di non aver presentato

dichiarazione di disponibilità per un bambino dichiarato adottabile sul territorio nazionale.

In caso affermativo indicare presso quali Tribunali per i Minorenni è stata presentata la domanda

.....la

coppia si impegna, all'atto dell'accettazione di un abbinamento con un minore straniero, di dare tempestiva comunicazione al suddetto Tribunale per annullare la richiesta di adozione nazionale.

Luogo e data.....

Firma del marito.....

Firma della moglie.....

Allegato 4

(Il documento è aggiornato al 30 novembre 2009)

OGGETTO E CONTENUTO DELL'INCARICO

L'Associazione LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION (in seguito definito Ente), ente autorizzato per le adozioni internazionali (decreto N. 33/2000/AE/AUTCC del 12.09.2000) opera per il perseguimento del preminente interesse del minore, avendo come obiettivo la sussidiarietà nell'adozione internazionale; rivolta a quei bambini in effettivo stato di abbandono. Pertanto La Primogenita International Adoption assiste gli aspiranti genitori adottivi nell'iter adottivo, ma non garantisce in alcun caso l'esito dell'adozione stessa.

OGGETTO E CONTENUTO DELL'INCARICO

L'Ente, in accordo con la legge 476/98, sulla base del presente incarico si impegna a curare per conto degli incaricati, la pratica di adozione internazionale di uno o più minori in stato di abbandono, consapevoli che l'Ente **non può** garantire il buon esito della stessa, essendo determinante, in merito, la volontà delle Autorità straniere.

L'Ente raccoglie dalla coppia tutte le necessarie e opportune documentazioni e istanze, come previsto dalle procedure di adozione nei singoli Paesi, e le trasmette alle autorità straniere garantendone la correttezza formale.

E' compito dell'Autorità Straniera proporre un abbinamento avendo facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, documenti, aggiornamenti o quant'altro riterrà opportuno per il miglior incontro con il minore.

L'insorgenza di elementi nuovi o la conoscenza di elementi già esistenti, ma non emersi nel corso della valutazione per l'ottenimento dell'idoneità, tali da configurare gravi motivi ostativi alla possibilità di adottare, saranno comunicati dall'Ente al Tribunale per i Minorenni competente, ai Servizi Sociali e alla Commissione per le Adozioni Internazionali

IMPEGNI DELLA COPPIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

La coppia aspirante l'adozione si impegna a :

1. rispettare le leggi previste in Italia e nel Paese di provenienza del minore, nonché le direttive indicate dall'Ente, sollevando lo stesso da ogni responsabilità relativa ai tempi di attesa per la segnalazione della proposta di incontro e per il completamento dell'adozione, astenendosi dal tenere comportamenti volti ad accelerare la conclusione della pratica adottiva o a influire sul suo regolare andamento;
2. attenersi alle indicazioni dell'Ente e/o del suo referente, nel Paese straniero, evitando iniziative personali che potrebbero compromettere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alle adozioni, mettendo a rischio, nel contempo, il buon esito dell'adozione stessa e l'operatività dell'Ente nel Paese straniero; il referente è responsabile personalmente delle azioni che esulino dagli incarichi conferiti dall'Ente;
3. predisporre con diligenza la documentazione richiesta dall'Ente seguendone le indicazioni nei tempi richiesti;
4. partecipare agli incontri pre-adozione stabiliti dall'Ente;
5. essere a conoscenza che la coppia può solo scegliere il paese di provenienza del bambino. Non può scegliere l'età, il sesso, anche se l'Ente garantisce la giusta valutazione dei desideri della famiglia.
6. non discriminare il minore in base alla nazionalità, al sesso, età, religione o colore della pelle;
7. sottoscrivere l'accettazione o il rifiuto dell'abbinamento, coscienti che le segnalazioni sono effettuate dalle competenti Autorità straniere e che, pertanto, un eventuale rifiuto,

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

*Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A e dal Consiglio Direttivo de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Pagina 24 di 32*

- non validamente motivato, può comportare la mancata prosecuzione della pratica di adozione e la conseguente segnalazione alla C.A.I., al Tribunale per i Minorenni e ai Servizi Sociali; consapevoli inoltre che, in ogni caso, il minore accettato può manifestare, in ogni momento, anche successivamente all'ingresso in Italia, difficoltà di natura fisica o psichica, non precedentemente diagnosticate, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all'Ente. L'eventuale rifiuto di abbinamento dovrà essere motivato, per iscritto;
8. portare rispetto e valorizzare usi, costumi e abitudini del minore e del suo Paese di origine;
 9. comunicare, per iscritto, all'Ente, tempestivamente, fatti o avvenimenti, sopraggiunti successivamente, all'idoneità, che potrebbero incidere sull'assetto familiare, modificandolo significativamente, quali a esempio: gravidanze e/o loro eventuali interruzioni, separazione dei coniugi, ingresso, a qualsiasi titolo, di un minore;
 10. effettuare i viaggi richiesti dal Paese di provenienza del minore, organizzati dall'Ente, concordemente con la famiglia, impegnandosi a soggiornare nel Paese stesso per il tempo necessario al buon accoglimento del minore e al perfezionamento della procedura.
 11. comunicare alle Autorità italiane, entro otto giorni, l'ingresso del minore in Italia;
 12. partecipare agli incontri post-adozione, così da consentire la stesura dei rapporti sull'inserimento familiare e sociale del minore adottato, per tutto il periodo tassativamente stabilito dal Paese d'origine, rispettando le scadenze. Durante l'iter pre e post adottivo l'Ente può chiedere ulteriori incontri finalizzati al sostegno della coppia o al miglior inserimento del minore, ritenuti necessari dai tecnici/professionisti dell'Ente;
 13. sostenere i costi (allegato A) per i servizi resi dall'Ente , secondo le modalità concordate;
 14. sostenere i costi aggiuntivi (vedi punto 4d dell'allegato A), secondo le modalità indicate nella scheda costi allegata;
 15. raccogliere, conservare e trasmettere all'Ente tutte le fatture, ricevute e giustificativi a fronte di somme erogate per la pratica adottiva, affinché l'Ente possa procedere alla certificazione delle spese sostenute dai genitori adottivi ai fini delle deduzioni fiscali previste dalla legge;
 16. astenersi dal porre in essere qualunque iniziativa, non concordata con l'Ente, che potrebbe pregiudicare la procedura adottiva avviata. Comportamenti non autorizzati possono essere motivo di dismissione del mandato.

CESSAZIONE DELL'INCARICO

La coppia può revocare il mandato all'Ente, dandone comunicazione scritta all'Ente stesso. La coppia non può revocare l'incarico all'Ente mentre si trova all'estero per adozione, né richiedere in restituzione i documenti affidati all'Ente o ai suoi referenti per il perfezionamento della pratica adottiva. Nel caso di rifiuto all'estero dell'abbinamento con il minore si procederà secondo la normativa del paese.

L'eventuale secondo mandato ad altro Ente può essere liberamente conferito entro l'anno dalla notifica del decreto di idoneità; scaduto tale termine il passaggio dovrà essere autorizzato dalla C.A.I..

Il nuovo incarico, comunque, non può ritenersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente.

L'Ente può dimettere l'incarico qualora la mancata osservanza degli impegni sopra indicati sia di tale gravità da comportare il venire meno del rapporto fiduciario tra la coppia e l'ente e/o possa inficiare il corretto proseguimento della pratica adottiva.

Qualora il rapporto tra Ente e la coppia si interrompa, a fronte di somme versate, l'Ente tratterà l'importo di competenza (vedi allegato A punto 6) e la somma relativa ai servizi effettivamente resi e certificati. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di denaro, è tenuta a rimborsare l'Ente delle somme di cui sopra.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Ente, ogni suo rappresentante o dipendente **non** potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per:

- a) problemi medici e di salute del bambino emersi o conosciuti successivamente alla segnalazione e alla accettazione della proposta di abbinamento. Allungamento dei tempi previsti o prevedibili per il perfezionamento dell'adozione, ovvero, interruzione del procedimento adottivo, causata: da eventi politici, revoca dell'adottabilità dell'adottando, modifiche normative/legislative, calamità, guerre o altre circostanze impreviste e imprevedibili;
- b) rientro del minore presso la famiglia d'origine. Infatti nella maggioranza dei Paesi dove si adotta, la famiglia biologica conserva il diritto di reclamare il bambino fino all'esecutività della sentenza emessa nello stesso Paese;
- c) allungamento dei tempi prevedibili per l'abbinamento o per la durata della pratica adottiva all'estero;
- d) allungamento dei tempi previsti o prevedibili del soggiorno all'estero delle coppie;
- e) eventuali malattie, infortuni e/o eventi pregiudizievoli che possano accadere durante il soggiorno all'estero della coppia, in quanto il compito dell'Ente è funzionale al procedimento adottivo e non garantisce l'assistenza sanitaria e la sicurezza in generale delle coppie all'estero. In merito si suggerisce di stipulare idonea copertura assicurativa.

Competente, per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto, è esclusivamente il Tribunale del Foro di Brescia

I sottoscritti coniugi

..... nato a.....il.....

cod. fisc.....

.....nata a.....il.....

cod. fisc.....

entrambi residenti in.....

Dichiarano di aver preso visione di quanto sopra indicato e di accettarlo incondizionatamente e senza alcuna riserva.

Luogo e data.....

Firma del marito.....

Firma della moglie

Allegato 5

(Il documento è aggiornato al 30 novembre 2009)

Accettazione percorso pratica adottiva

I sottoscritti coniugi

..... nato a.....il.....cod. fisc.....

.....nata a.....il.....cod. fisc.....

entrambi residenti in.....

DICHIARANO

di accettare, *senza alcuna riserva*, il percorso adottivo stabilito dall'Associazione La Primogenita International Adoption, come dettagliatamente illustrato nel colloquio informativo avuto presso la sede di.....in data.....

L'esecuzione del Conferimento di incarico è subordinata al positivo esito della partecipazione al corso di formazione.

Luogo e data.....

Firma del marito.....

Firma della moglie.....

Allegato 6

(Il documento è aggiornato al 30 novembre 2009)

Percorso di accompagnamento post adozione

Alla Commissione Adozioni Internazionali

Roma

I sottoscritti coniugi

..... nato a.....il.....

cod. fisc.....

.....nata a.....il.....

cod. fisc.....

entrambi residenti in.....

PRENDONO ATTO

che l'Associazione ha definito un percorso di formazione delle coppie che comprende riunioni di gruppo e/o incontri individuali con gli operatori psico sociali e/o i Responsabili delle sedi operative dell'Associazione stessa.

Tali incontri si svilupperanno nell'arco del periodo pre adottivo con la finalità di rendere consapevoli e motivare le coppie aspiranti l'adozione internazionale, inoltre, durante tale periodo, verranno preparate all'incontro con il/i minore/i secondo gli usi e le leggi dei paesi esteri.

L'Associazione non può indicare la durata del periodo pre adottivo. La partecipazione al percorso formativo pre adottivo è necessaria per definire le fasi della procedura adottiva: definizione del paese estero, avvio della pratica all'estero, abbinamento con il/i minore/i.

Per quanto attiene il periodo successivo all'entrata del/i minore/i in Italia (post adozione), la coppia frequenterà incontri individuali e/o riunioni di gruppo tenuti dagli operatori psico sociali dell'Associazione, con la finalità di seguire l'andamento dell'adozione e evidenziare eventuali problematiche insorte.

In tale periodo l'Associazione produrrà le relazioni post adottive richieste del paese di origine del/i minore/i, per tutto il tempo previsto dagli ordinamenti del paese stesso.

Il periodo post adottivo non può essere inferiore a tre anni, se il paese di origine del/i minore/i richiede un periodo di osservazione maggiore, la coppia si impegna a proseguire tale percorso per tutto il tempo necessario.

Alla luce di quanto sopra la coppia prende atto **dell'obbligatorietà alla frequenza di tale percorso.**

I coniugi prendono atto altresì, che in caso di non osservanza dell'impegno assunto, saranno segnalati dall'Associazione stessa alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale, a sua volta, potrà informare l'ufficio giudiziario minorile, territorialmente competente, per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano, ma fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

Luogo e data.....

Firma del marito.....

Firma della moglie.....

Allegato 7

(Il documento è aggiornato al 30 novembre 2009)

Costi dell'adozione

- 1) Il costo per l'espletamento della procedura amministrativa in **Italia** è pari a €5.000,00.
- 2) Il costo della procedura nei **paesi esteri** è differenziato per ogni paese ed è variabile a seconda di possibili e imprevedibili situazioni non dipendenti dall'Ente, per questo verrà ricalcolato all'abbinamento con il/i minore/i.

India	€ 6.000,00
Polonia	€ 5.500,00
Lituania	€ 5.000,00
Romania	€
Russia	€ 12.700,00
Bosnia	€ 8.000,00
Camerun	€ 3.050,00
Tanzania	€ 5.000,00
Congo Brazzaville	€ 3.200,00
Bolivia	€ 3.850,00

- 2.1) L'importo versato all'Associazione relativo al costo della procedura all'estero comprende:
traduzioni, legalizzazioni e asseverazioni
corrieri
tasse governative
spostamenti interni (viaggi all'istituto, al Tribunale, all'aeroporto)
assistenza professionale in loco (legale, interprete, psicologa)
offerta all'istituto di provenienza del minore (ove prevista)
protocolli consolari.

- 3) Il costo del **percorso formativo della coppia** relativo al periodo di pre e post adozione (incontri individuali o a gruppo con l'assistente sociale e/o psicologa e/o i Responsabili delle Sedi Operative dell'Associazione, spese di spedizione, traduzione delle relazioni da inviare all'estero), è pari a € 1.000,00 (da versarsi all'atto del conferimento d'incarico). Il periodo pre adottivo non è quantificabile, perché è variabile, mentre il periodo successivo all'entrata del/i minore/i in Italia è quantificato in un minimo di tre anni che possono prolungarsi se il paese di provenienza richiede un periodo di osservazione più lungo (allegato D). In questo caso la famiglia verserà €200,00 per ogni relazione richiesta dal paese estero, questa cifra verrà calcolata e versata prima dell'arrivo del minore in Italia. La frequenza di questi incontri o riunioni si deve intendere obbligatoria.

- 4) Extra la suddetta cifra, e a carico della famiglia, vi sarà tutto ciò che non è sopra menzionato e in particolare:

- Spese di alloggio: La Primogenita offre, in loco, un alloggio adeguato e a equo prezzo. La coppia è libera di accettare detta soluzione o sceglierne una diversa, di proprio gradimento.
- Viaggio aereo e visti d'ingresso.
- Nel caso di adozione di fratelli, il costo della pratica resta uguale, salvo le spese di mantenimento dei minori e l'eventuale offerta all'istituto, che saranno ovviamente maggiori, a seconda del numero dei fratelli.
- Tutti i servizi aggiuntivi richiesti dalla famiglia (visite mediche aggiuntive, viaggi di verifica, accompagnatori, costo di relazioni post adottive oltre il periodo definito al punto 3, ecc.)

5) L'importo di cui sopra dovrà essere versato all'Associazione secondo le seguenti fasi e modalità:

- a) all'atto del Conferimento di incarico, per apertura della pratica, €2.000,00 (Coordinate bancarie: Banca di Piacenza sede di Piacenza CODICE IBAN: IT47A0515612600CC0000014270 intestato a La Primogenita International Adoption),
- b) all'atto del Conferimento di incarico la somma relativa al percorso formativo (vedi punto 3). Per le coordinate bancarie vedi punto 5a,
- c) al momento della preparazione dei documenti, su comunicazione dell'Associazione, la somma relativa al paese scelto da versarsi con bonifico bancario (per le coordinate bancarie v. punto 5a),
- d) all'abbinamento con il bambino €3.000,00 più eventuale revisione del costo estero (vedi punto 2), da versarsi con bonifico bancario (per le coordinate bancarie v. punto 5a),
- e) a pratica conclusa, e prima della partenza, saranno versate le somme relative alle eventuali spese aggiuntive (punto 4c,4d), con bonifico bancario (vedi punto 5a)
- f) l'associazione rilascerà la certificazione per le spese sostenute annualmente dalla coppia, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2003).

6) Nell'ipotesi di revoca del mandato, conferito all'Associazione, saranno trattenute le spese di apertura della pratica e il 50% della somma al punto 5b, più le eventuali spese aggiuntive documentate.

7) Si informa la famiglia adottiva che è assolutamente vietato, pena l'annullamento dell'incarico, condurre trattative private con l'Istituto di provenienza del bambino e/o con il legale delegato all'espletamento della causa in Tribunale, ovvero accettare richieste ulteriori di denaro, durante la permanenza all'estero, salvo la possibilità di fare un'offerta personale e libera all'Istituto di provenienza del bambino.

8) La mancata osservanza degli obblighi contratti può comportare l'annullamento o la sospensione della pratica. Tali provvedimenti possono essere disposti solo in persona del Presidente della Primogenita, che nella sua decisione, terrà sempre conto dell'interesse del minore e del buon nome dell'Associazione.

9) Il presente contratto è soggetto a revisione semestrale viste le innumerevoli e continue variazioni che si verificano all'estero e tenendo presente che i costi, in alcuni paesi, sono soggetti all'oscillazione del dollaro. La coppia è obbligata, qualora ritenga di proseguire la pratica con la Primogenita, a sottoscrivere il nuovo accordo.

10) In caso di controversie il Foro competente è quello di Brescia.

I sottoscritti

.....nato a.....il.....cod. fisc.....

.....nata a.....l.....cod. fisc.....

entrambi residenti in.....

dichiarano di aver preso visione di quanto sopra indicato e di accettarlo incondizionatamente e senza alcuna riserva

Luogo e data.....

Firma marito.....

Firma moglie.....

Allegato 8

Il documento è aggiornato alla data di approvazione della Carta dei Servizi da parte di C.E.A

Il sostegno fiscale ed economico

A. Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purchè debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità¹ attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per completezza informativa specifichiamo di seguito i dati generali del sostegno, rimandando però al sito della Commissione per le Adozioni Internazionali per una verifica della situazione aggiornata.

Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l'utilizzo del Fondo, fissando criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.

Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza congiunta dei genitori adottivi indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti², il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

- il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
- il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).

¹ Nel precedente Allegato 9 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.

² Verificare scadenze ed aggiornamenti www.commissioneadozioni.it

Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del 28/11/2008

Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l'ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.

L'importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.

C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito³:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".

Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".

In fede

Firma del legale rappresentante

Data

³

Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it

Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del 28/11/2008

Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A e dal Consiglio Direttivo de LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION

Pagina 32 di 32